

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 409

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del
codice civile

21/04/2024 - 04:13

Indice

1. DDL S. 409 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 409	4

1. DDL S. 409 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 409

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFANI , POTENTI , PIROVANO , TOSATO , SPELGATTI , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MARTI , MINASI , MURELLI , PAGANELLA , PUCCIARELLI , ROMEO e TESTOR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2022

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

Onorevoli Senatori. - Le attuali disposizioni del codice civile prevedono che, nel caso in cui alla morte del *de cuius* non vi sia alcun successore, sia per successione legittima che testamentaria, l'eredità sia devoluta allo Stato. La *ratio* della norma di cui all'articolo 586 del codice civile è atta pertanto ad evitare che il patrimonio di un soggetto, alla sua morte e in mancanza di successori, resti privo di intestatario. L'intenzione del legislatore era allora quella che in tal caso l'eredità fosse devoluta allo Stato quale ente atto ad assicurare non solo la continuità dei rapporti giuridici, ma altresì la garanzia del perseguimento, per tale ragione, di un interesse collettivo.

Tuttavia oggi tale normativa necessita di revisione e adeguamento, considerato che nel frattempo i comuni hanno via via acquisito maggiore riconoscimento e ruolo nel nostro ordinamento e conseguentemente anche nuove competenze. Gli stessi comuni sono deputati all'erogazione dei principali servizi di assistenza sociale oltre che ad interventi di sostegno quali, ad esempio, l'assistenza a domicilio a favore dei residenti in stato di bisogno.

Questo nuovo assetto ha dunque creato anche un più stretto legame dei cittadini con la realtà locale in cui vivono.

Si tenga però in debita considerazione che oggi i comuni sono enti ai quali non solo sono devolute molte competenze ma che altresì soffrono di gravi carenze di risorse per provvedere a raggiungere i loro obiettivi a favore, della collettività.

Appare ad oggi dunque del tutto meritevole di interesse la valutazione della possibilità, nei casi di cui si tratta, di prevedere la successione del comune in luogo dello Stato con la modifica dell'attuale articolo 565 del codice civile.

La successione del comune non solo garantirebbe l'interesse di impedire l'abbandono dei beni ereditari e la loro indebita occupazione, ma permetterebbe di mettere a disposizione della comunità locale, nella quale il *de cuius* ha vissuto, l'utilità derivante.

È evidente che è necessario ponderare e regolare il « diritto » alla successione dell'ente locale, in quanto il solo criterio dell'ultima residenza potrebbe risultare iniquo, soprattutto per i comuni in cui il defunto ha lungamente vissuto ed ove magari disponeva di proprietà immobiliari, avendoli abbandonati solo in età avanzata per recarsi ad abitare dai figli o presso case di riposo, magari ubicate in altre località. Con la modifica dell'articolo 586 si intende pertanto disporre la successione del comune nel quale insistono gli immobili compresi nell'eredità e del comune di ultima residenza per gli altri beni.

Viene infine previsto a favore dei comuni, in analogia con quanto già previsto per lo Stato dall'attuale normativa, il beneficio di acquistare l'eredità senza rispondere dei debiti ereditari e legati oltre il valore

dei beni acquisiti.

In conclusione, con il presente disegno di legge si intende riconoscere ai comuni, nel caso di persona defunta senza eredi, il diritto di acquisire per successione ereditaria, nell'ottica di valorizzare e arricchire la comunità locale in cui il *de cuius* ha vissuto e a beneficio della quale tali beni potranno essere impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: « allo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586 »;

b) il capo III del titolo II del libro secondo è sostituito dal seguente:

« Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni*) - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta per i beni immobili al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, l'eredità è devoluta al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati ».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.